

<p style="text-align: center;">ORDINANZA DEL SINDACO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO DI CADAVERI</p>

INDICE

ART. 1 - Prelievo della salma e svolgimento delle esequie in camere mortuarie o ardenti.....	1
ART. 2 - Orario di svolgimento dei trasporti di cadavere.....	1
ART. 3 - Personale operativo minimo	2
ART. 4 - Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri	2
ART. 5 - Disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini	2
ART. 6 - Organizzazione dei servizi	3
ART. 7 - Luogo e modalità per la sosta dei cadaveri in transito	3

IL SINDACO

- Preso atto che con delibera P.G. n. del il Consiglio Comunale ha cessato il regime di privativa nell'esecuzione dei trasporti funebri in città e ha approvato criteri, tariffe e norme per regolamentare il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale;
- Considerato che in tale provvedimento è richiamata la facoltà di legge attribuita al Sindaco della disciplina dei criteri di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre;
- Visto l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
- Visto il Capo IV del DPR n. 285/1990;
- Sentito il parere dell'AUSL competente per territorio;
- Sentito il parere degli Enti, associazioni e Imprese portatori di interessi afferenti alla materia ⁽¹⁾;

dispone che il trasporto funebre sia così regolato

ART. 1 - Prelievo della salma e svolgimento delle esequie in camere mortuarie o ardenti

1. Il prelievo della salma e il trasporto funebre destinato alla sepoltura avvengono entro i seguenti termini dall'accertamento della morte:
 - a) persone decedute presso domicilia privati o in strutture prive di celle frigorifere: entro 24 ore dall'accertamento della morte, ex L. 29 dicembre 1993, n.578;
 - b) persone decedute presso strutture sanitarie munite di celle frigorifere: entro [...] ⁽²⁾ ore.
2. Nell'ambito dei termini di cui al comma precedente sono consentite la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il domicilio del defunto o dell'avente titolo, in camere ardenti predisposte presso sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni. Trascorsi i termini sopra indicati e sempre che l'autorità giudiziaria o quella sanitaria non dichiarino di avere in corso accertamenti, si procede d'ufficio al trasporto della salma al cimitero più vicino per la sua inumazione. Le prescrizioni sui termini non trovano invece applicazione nei casi di competenza dell'autorità giudiziaria o sanitaria, nonché quando siano richiesti il rilascio del cadavere a scopo di studio o trattamenti di imbalsamazione.
3. Il trasporto del feretro chiuso e la sua sosta per le esequie sono autorizzati dall'ufficio di Polizia Mortuaria Municipale su istanza del richiedente il servizio funebre. Prima che sia stata accertata la morte dal medico necroscopo o qualora venga richiesta l'esposizione della salma in luogo diverso da quello di decesso, l'autorizzazione è subordinata anche al conforme parere dell'autorità sanitaria.

ART. 2 - Orario di svolgimento dei trasporti di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Nel Comune di [...] i trasporti di cadavere hanno luogo secondo i seguenti orari ⁽³⁾:
 - a) dalle 0 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi, per i cadaveri di persone accidentate, o rinvenute sul territorio, ignote da sottoporre a riconoscimento, destinate al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione, o decedute durante il trasporto in ospedale, e comunque se richiesta la destinazione al deposito di osservazione;

⁽¹⁾ Parere del tutto facoltativo.

⁽²⁾ Ad es. 48, 72 ore.

⁽³⁾ La fissazione degli orari segue, di norma, il criterio cronologico in base alle istanze pervenute, avuta presente l'equilibrata distribuzione nella giornata sia delle partenze che degli arrivi in cimitero.

- b) dalle ore [8] alle ore [16.15] nel periodo invernale, dalle ore [8] alle [17.15] nel periodo estivo dei giorni feriali e dalle [8] alle [12] dei giorni festivi, per tutte le salme destinate alla sepoltura nei cimiteri cittadini ⁽⁴⁾;
 - c) dalle ore [7.30] alle ore [17.45] per le salme in feretro destinate fuori dal territorio comunale, salvo che con autorizzazione dirigenziale non si disponga altrimenti.⁽⁵⁾.
3. I trasporti di cui ai punti b) e c) non potranno essere effettuati nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio, giorni di Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, festa del Santo Patrono della città

ART. 3 - Personale operativo minimo

1. Fatte salve le situazioni eccezionali, tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di un'autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguito da personale numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Si determina in quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per la movimentazione di feretri di persone di età superiore ai dieci anni.
3. L'ufficio di Polizia Mortuaria Municipale ha la facoltà di individuare, con apposito atto dirigenziale, le sedi ed i percorsi che, per la disposizione architettonica degli ambienti e in ragione della presenza di strumenti o attrezzi, agevolino la movimentazione non manuale del feretro e quindi possano consentire, in piena sicurezza e decoro, una diversa quantificazione dell'organico operativo, con la riduzione numerica dell'unità operativa di cui al comma 2.

ART. 4 - Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri

1. Durante lo svolgimento delle esequie l'autofunebre ha facoltà di sostare - anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali - dinanzi ai luoghi di culto o di commemorazione purché da ciò non derivino intralci alla circolazione.
2. L'autista del carro funebre durante il trasporto è tenuto a seguire tragitti e ad attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al minimo la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.
3. Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna del feretro e i cortei funebri veicolari possono transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL).
4. I veicoli dei trasporti funebri nello svolgimento delle loro funzioni e i veicoli al seguito del corteo funebre, limitatamente all'itinerario autorizzato per il servizio e ritorno, sono esentati dal blocco della circolazione veicolare sul territorio cittadino, emanato per motivi di tutela ambientale. In questo caso l'incaricato del trasporto rilascia una dichiarazione su carta intestata recante il nome del defunto, il luogo e l'ora del prelievo, i luoghi eventuali di sosta, il cimitero di destinazione e l'ora di arrivo. Tale dichiarazione è distribuita ai possessori di veicoli facenti parte del corteo ed è esibita agli organi di polizia municipale in caso di controllo. Ogni violazione, utilizzo abusivo o eccedente la motivazione per cui tale dichiarazione è rilasciata viene sanzionata nelle forme previste dalle ordinanze specificamente emanate per il blocco veicolare e dalle norme in materia di dichiarazioni mendaci.

ART. 5 - Disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel luogo da questo indicato.
2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l'ufficio di Polizia Mortuaria gestisce gli orari di arrivo delle salme presso i cimiteri cittadini in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle

⁽⁴⁾ La determinazione degli orari va effettuata in base alle usanze locali.

⁽⁵⁾ Vedi nota 3.

operazioni cimiteriali e, ove possibile, eseguire la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto.

3. Le salme che pervengono oltre i 15 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo potranno essere collocate presso la camera mortuaria o l'obitorio e avranno sepoltura il giorno feriale successivo.
4. [Le salme che giungono presso i cimiteri cittadini per essere custodite in attesa di cremazione vengono collocate presso la camera mortuaria specificamente individuata.] ⁽⁶⁾

ART. 6 - Organizzazione dei servizi

1. Per le salme destinate alla sepoltura nei cimiteri cittadini, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale o direttamente un familiare prenotano l'orario di arrivo attraverso istanza rivolta all'ufficio di polizia mortuaria sulla base dei criteri stabiliti nella presente ordinanza.
2. L'orario assegnato deve essere confermato entro i [15]⁽⁷⁾ minuti successivi da fax [o e-mail] dall'incaricato dell'organizzazione del funerale o dal familiare, contenente inoltre i dati anagrafici del defunto, data, ora e luogo del decesso, la forma di sepoltura prescelta, l'eventuale conoscenza di rischio infettivo o radioattivo, il nome del committente, la durata presumibile del funerale al fine di determinare l'orario dei controlli e l'arrivo in cimitero ⁽⁸⁾.
3. L'orario di arrivo del feretro al cimitero viene riportato sulla autorizzazione al trasporto ed è vincolante per l'incaricato del trasporto funebre.
4. In tutti i casi l'incaricato del trasporto funebre definisce con l'ufficio di Polizia Mortuaria Municipale l'orario di chiusura del feretro e della partenza del trasporto al fine di consentire i controlli di legge da parte degli addetti comunali e la consegna dell'autorizzazione al trasporto o il decreto in caso di salma destinata fuori dal territorio comunale.
5. Nell'organizzazione degli arrivi in cimitero verrà data, per quanto possibile, priorità ai decessi in abitazione destinati all'inumazione, in modo da facilitare la sepoltura entro 48 ore dal decesso.
6. Qualora si tratti di sepolture in tomba di famiglia, sia la definizione dell'orario di arrivo che l'invio del modulo contenente tutti i dati richiesti devono avvenire almeno 36 ore prima della tumulazione; in caso contrario la salma potrà essere depositata in camera mortuaria in attesa che siano espletate le operazioni di valutazione di idoneità alla sepoltura e completate le operazioni di predisposizione del sepolcro, per un tempo massimo di una settimana dal decesso, eventualmente prorogabile. Decorso tale termine il feretro viene inumato in campo comune, seguendo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 86 del DPR 285/1990.

ART. 7 - Luogo e modalità per la sosta dei cadaveri in transito

1. Le auto funebri provenienti e dirette fuori Comune possono sostare presso [...] ⁽⁹⁾.
2. Nel caso in cui la sosta dell'autofunebre avvenga all'interno del cimitero, il feretro verrà custodito nella Camera Mortuaria.
3. L'incaricato del trasporto funebre prima della sosta deve ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia mortuaria.

⁽⁶⁾ In presenza di crematorio.

⁽⁷⁾ 15, 30, 60 minuti, in relazione alle usanze locali ed al numero dei servizi. La procedura può essere snellita in relazione alle diverse realtà locali o automatizzata con accesso per via telematica.

⁽⁸⁾ Procedura per valutare eventuali difficoltà di familiari, sacerdote, ecc. a presenziare. Può essere modificato una sola volta e prima della conferma per fax [o e-mail], valutate le esigenze da parte dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

⁽⁹⁾ A seconda delle usanze locali il luogo di sosta può essere: un cimitero cittadino, la rimessa per le auto funebri comunale, un'altra rimessa autorizzata.